

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sez. Prima Civile**

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:  
Dott. Emanuela Germano Cortese Presidente  
Dott. Tiziana Maccarrone Consigliere  
Dott. Roberta Bonaudi Consigliere rel.  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2022 R.G. promossa in grado d'appello con citazione notificata il 8.07.2022 da:

omissis S.A.S. DI omissis & C. (GIA' omissis S.R.L.) (P. Iva omissis) assistita e difesa, come da procura in calce all'atto di appello, dall'avv. omissis PEC: omissis; Fax: omissis del Foro di Milano, presso il cui studio sito in Milano, omissis, è elettivamente domiciliata;

-APPELLANTE-

contro

**BANCA S.P.A.** (GIA' CASSA DI RISPARMIO DI **OMISSIS S.P.A.**), assistita e difesa, disgiuntamente, dagli avvocati omissis e omissis presso il cui studio in omissis è elettivamente domiciliata;

-APPELLATA-

OGGETTO: Contratti bancari

CONCLUSIONI DELLE

PARTI omissis SAS

Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. xxx/2022, pubblicata il 1° giugno 2022, resa dal Tribunale Ordinario di Cuneo, Giudice dott. Michele Basta, a definizione della causa n. xxxx/2020 R.G., nonché corretta con l'Ordinanza del 6 ottobre 2022, con riguardo al capo sub 2) del dispositivo della sentenza, voglia codesta ecc.ma Corte d'Appello,

In via preliminare,

- accogliere ai sensi dell'art. 283, co. 1, c.p.c., la seguente ISTANZA DI SOSPENSIONE della provvisoria esecutività/esecuzione della sentenza appellata, con riguardo al punto del dispositivo che condanna parte attrice a pagare, in favore di parte convenuta, le spese processuali liquidate in Euro 14.721,00 oltre accessori, IVA e Cassa come per legge.

In via principale,

- dichiarare la nullità della sentenza appellata, nonché in totale riforma della stessa,

In via istruttoria,

- ammettere CTU tecnica contabile, in relazione all'accertamento dell'indeterminatezza/non determinabilità del saggio degli interessi passivi applicati al medesimo finanziamento. Nonché, in relazione all'accertamento dell'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e delle spese applicate al conto corrente n. xxxx.

Nel merito,

I. In relazione al mutuo n. xxxx Rep.,

- dichiarare l'illegittimità degli interessi ultra legali indebitamente addebitati dalla Banca, per l'insanabile difetto di pattuizione degli stessi in conseguenza della carenza/invalidità del piano di ammortamento;

- accertare che, in applicazione del riconteggio previsto dell'art. 117 TUB, gli interessi ultra legali indebitamente percepiti dalla Banca ammontano alla somma di Euro 691.393,44;

- condannare **Banca Spa** a restituire all'odierna appellante la somma di Euro 691.393,44 oltre interessi legali e rivalutazione sulla medesima somma, anche deducendola dal residuo capitale mutuato, con la conseguenza di rideterminare il capitale residuo, al netto degli interessi ultra legali illegittimi, mantenendo il beneficio del termine e rideterminando le eventuali rate residue;

II. In relazione al conto corrente n. xxxx,

- dichiarare l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto indebitamente percepite dalla Banca, per l'insanabile difetto di pattuizione delle stesse, in ragione della indeterminatezza/non determinabilità della relativa clausola contrattuale;

- accertare che le commissioni di massimo scoperto indebitamente percepite dalla Banca ammontano alla somma di Euro 3.549,36;
  - condannare **Banca Spa** a rideterminare il saldo dare/avere, a far data dalla notifica dell'atto di citazione, utilizzando il saldo rettificato di conto corrente come base di partenza per tutte le annotazioni dare/avere intervenute successivamente a quella data, accreditando in favore dell'odierna appellante la somma di Euro 3.549,36 a titolo di commissioni di massimo scoperto illegittimamente addebitate, o la diversa somma che codesta ecc.ma Corte d'Appello riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali sulla medesima somma, a far data dalla notifica dell'atto di citazione;
  - dichiarare l'illegittimità delle spese indebitamente percepite dalla Banca, per l'insanabile difetto di pattuizione delle stesse;
  - accertare che le spese indebitamente percepite dalla Banca ammontano alla somma di Euro 10.628,20;
  - condannare **Banca Spa** a rideterminare il saldo dare/avere, a far data dalla notifica dell'atto di citazione, utilizzando il saldo rettificato di conto corrente come base di partenza per tutte le annotazioni dare/avere intervenute successivamente a quella data, accreditando in favore dell'odierna appellante la somma di Euro 10.628,20 a titolo di spese illegittimamente addebitate, o la diversa somma che codesta ecc.ma Corte d'Appello riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali sulla medesima somma, a far data dalla notifica dell'atto di citazione;
- In subordine, in relazione al capo sub 2) del dispositivo della sentenza appellata, nella denegata ipotesi in cui codesta ecc.ma Corte d'Appello non voglia totalmente riformare la sentenza impugnata, caducando il capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, e quindi in riforma di tale capo,
- rideterminare, in riduzione, le spese di lite liquidate nella somma eccessivamente onerosa di Euro 14.721,00;

E comunque,

- condannare **Banca Spa** alla refusione delle spese del presente giudizio, per compensi ed esborsi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge, ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ex art. 93, c.p.c. e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge.

#### **BANCA SPA**

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, in via preliminare:

- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata proposta dall'appellante;
  - rigettare l'istanza di remissione in termini proposta dall'appellante;
- in via pregiudiziale di rito:

a) in via principale e assorbente:

- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per la tardività della notifica dell'impugnazione;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello con riferimento alla domanda subordinata di riforma del capo sub 2) del dispositivo della sentenza appellata, contenente la statuizione sulle spese processuali, come corretta dall'Ordinanza di correzione dell'errore materiale emessa dal Tribunale di Cuneo in data 6 ottobre 2022;

b) in via subordinata:

- dichiarare la decadenza dell'appellante, ex art.346 c.p.c., dalla domanda di usurarietà del mutuo;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ex art.342 c.p.c., con riferimento alle domande proposte in relazione al contratto di conto corrente; nel merito (nel denegato caso in cui l'appello non venisse dichiarato inammissibile):
- confermare integralmente la sentenza impugnata, respingendo l'appello in quanto infondato;
- respingere comunque tutte le domande proposte nei confronti di **Banca S.p.A.** perché infondate in fatto e in diritto

in ogni caso:

con vittoria di spese e del corrispettivo dovuto ai difensori a titolo di compenso professionale, oltre oneri di legge.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

#### **IN FATTO**

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012  
Registro affari amministrativi numero 8231/11  
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano  
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

1. Con atto di citazione notificato in data 15.07.2020 la società omissis S.a.s. di omissis, premesso di aver stipulato con la Cassa di Risparmio di **OMISSIS S.p.a.** un contratto di mutuo ipotecario dell'importo capitale di euro 5.500.000,00 e un contratto di conto corrente ordinario n. xxxx, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Cuneo **BANCA SPA** (succeduta alla Cassa di Risparmio di **OMISSIS spa**) al fine di veder accertata -in relazione al mutuo- l'avvenuta applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo (con conseguente condanna della Banca alla restituzione della somma complessiva di euro 1.334.660,79) nonché l'applicazione di interessi ultralegali (con conseguente condanna della Banca alla restituzione di euro 691.393,44); inoltre, quanto al contratto di conto corrente, l'attrice chiedeva che venisse accertata la illegittima applicazione di CMS e di spese non dovute (con conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme di euro 3.549,36 e di euro 10.628,20). Si costituiva in giudizio **Banca S.p.a.** eccependo, in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e contestando nel merito tutte le domande avversarie, chiedendone l'integrale reiezione. Con sentenza n. xxx/2022 pubblicata il 1° 06.2022, il Tribunale di Cuneo rigettava le domande attoree e condannava parte attrice a pagare in favore di parte convenuta le spese processuali, liquidate in euro "14,721 per onorari e compensi" oltre il 15% della somma che precede per spese generali.

Con ordinanza 6.10.2022 il Tribunale disponeva la correzione del capo 2) della sentenza disponendo che l'espressione "in euro 14,721 per onorari e compensi" dovesse leggersi e intendersi "in euro 14.721,00 per onorari e compensi", invariato il resto.

2. La sentenza veniva notificata alla omissis sas in data 6.06.2022 e la società proponeva appello avverso la stessa con atto di citazione notificato l'8.07.2022 con il quale preliminarmente formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva/esecuzione della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. e, nel merito, due motivi di doglianza (MOTIVO I. La nullità della sentenza impugnata per violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 61, 183, co. 7, e 191, c.p.c. Nonché per la violazione del diritto di difesa, non avendo il Giudice di prime cure ammesso la CTU tecnica contabile reiteratamente richiesta dalla parte attrice (odierna appellante), senza fornire adeguata motivazione. I.1. La palese "non infondatezza" della contestazione di indeterminatezza/non determinabilità del contratto di mutuo in esame, con riguardo alle condizioni economiche applicate dalla Banca. I.2. Il duplice error in procedendo commesso dal Giudice di prime cure, la violazione del diritto di difesa ed il difetto di motivazione della sentenza impugnata. MOTIVO II. La nullità della sentenza impugnata per violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., con riguardo alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.) entrambi relativi al contratto di mutuo.

In data 25.10.2022 si costituiva **BANCA spa** eccependo in via preliminare la tardività dell'atto di appello, in quanto notificato soltanto l'8.07.2022 mentre il termine breve andava a scadere il 6.07.2022 e chiedendo il rigetto della sospensiva. Nel merito concludeva come in premessa.

3 In esito alla prima udienza di comparizione del 22.11.2022 che si teneva mediante trattazione scritta in ossequio alla normativa emergenziale per la prevenzione della diffusione del Covid-19, con ordinanza 22.11.2022 la Corte, rilevato che parte appellante aveva chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (che aveva peraltro respinto le sue domande, condannandola alle spese del grado liquidate in euro 14.721,00 oltre accessori); rilevato che parte appellata aveva eccepito la tardività dell'impugnazione e parte appellante nelle note scritte sostitutive dell'udienza in presenza aveva chiesto la rimessione in termini per la proposizione dell'appello; ritenuto che non apparisse opportuno decidere separatamente e anticipatamente sulla sospensiva in presenza della questione sulla tempestività dell'impugnazione, questione da decidere con sentenza, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.12.2022 disponendone la trattazione scritta.

Con ordinanza 20.12.2022 la Corte, viste le note depositate dalle parti, in ossequio al decreto di trattazione scritta, assumeva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 17.02.2023 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

## IN DIRITTO

L'appello è tardivo.

1. Costituendosi in giudizio, parte appellata eccepiva la tardività dell'appello, notificato correttamente soltanto l'8.07.2022 a fronte dell'avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 6.06.2022. Precisava che la notifica dell'atto di citazione in appello eseguita in data 8 luglio 2022 (v. All.G) era

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

stata preceduta dalla trasmissione (perché di vera notifica non può parlarsi) alla Convenuta, il 7 luglio 2022, di un altro – e come diremo tra poco, parzialmente diverso – atto di appello (v. pec con l'allegato atto, All.H). Si noti che detta trasmissione (i) veniva effettuata dall'account pec del difensore dell'Attrice all'account di mail ordinaria di uno dei due difensori della Banca e (ii) non era accompagnata da alcuna relazione di notificazione. Inoltre, l'atto d'appello allegato alla predetta pec non era sottoscritto. Come desumibile raffrontando i due testi (v. il documento di raffronto, All.I), l'atto di citazione in appello oggetto di tale prima "comunicazione" è diverso da quello notificato l'8 luglio 2022. Ai fini del presente giudizio di gravame, ovviamente, rileva solo l'atto di citazione in appello notificato via pec in data 8 luglio 2022 (v. All.G), ossia quello che è stato utilizzato per l'iscrizione a ruolo.

2. Nelle note scritte sostitutive della prima udienza di comparizione del 22.11.2022, l'appellante formulava istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. osservando che il mancato rispetto del termine perentorio di

trenta giorni, scadente in effetti il 6.07.2022, era stato conseguente a malfunzionamento della rete informatica del proprio studio professionale. In particolare, allegava: (i) che il giorno 6 luglio 2022, la rete informatica dello studio dello scrivente legale non funzionava e risultava quindi impossibile accedere a internet e procedere alla notifica dell'atto di citazione in appello, sia tramite la consolle del PCT, sia tramite posta elettronica certificata. Come attestato dal Doc. A.13 (che si allega alle presenti note scritte), il tecnico informatico intervenuto nella tarda mattinata del 6 luglio 2022, pur avendo sostituito lo switch dell'impianto dati non è riuscito a stabilizzare la rete che, per tutto il giorno, è risultata instabile ed accessibile in modo continuativo solo per pochi minuti/secondi: (ii) che come attestato dal Doc. A.10 (già presente in atti) il tentativo di notifica (uno dei molti provati nella giornata del 6 luglio 2022) dell'atto di citazione in appello all'indirizzo di posta elettronica certificata omissis non era andato a buon fine, con la seguente dicitura testuale: "delivery to the following recipients failed permanently"; (iii) che, non riuscendo a notificare a mezzo PEC, il legale aveva tentato la notifica all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'avv. omissis ma, sempre a causa del malfunzionamento dei sistemi informatici e di connettività dello studio, l'atto di citazione in appello era stato accettato dal sistema ed inoltrato all'indirizzo omissis il giorno 7 luglio 2022, alle ore 00:01:11, quindi, con un ritardo di un minuto ed undici secondi sul termine; (iv) che finalmente l'8.07.2022 il difensore era riuscito a notificare a controparte nuovamente l'atto di citazione in appello affermando testualmente: "Si notifica nuovamente l'Atto di Citazione in Appello avverso la sentenza n. xxx/2022 pubbl. il xxxx R.G. xxxx/2020, già notificata a mezzo PEC alle ore 00:01:11 del 7 luglio 2022 (come dalla "ricevuta di accettazione" allegata al Doc. 9), in ragione della presenza di un errore materiale nell'indicazione della misura delle spese di lite liquidate dalla sentenza appellata". Quanto alla difformità tra i due testi dell'atto di appello, rilevava che l'unica reale difformità consisteva nel fatto che l'appellante aveva erroneamente indicato le spese di lite nella somma di Euro 14.721,00 (anticipando la correzione materiale della sentenza poi operata dal Tribunale di Cuneo), invece che nella somma di Euro 14,721 indicata nella sentenza n. xxx/2022 del 1° giugno 2022.

3. Nella comparsa conclusionale, l'appellante deduce peraltro che la notifica dell'atto di appello era stata tempestiva in quanto il processo di notificazione dell'atto di citazione in appello si è svolto nel seguente modo:

- è iniziato in data 6 luglio 2022, alle ore 23:36:01, con l'accettazione della notifica da parte del server di posta certificata (Doc. A.10);
- è ripreso in data 7 luglio 2022, alle ore 00:01:11 con la notificazione all'indirizzo di posta elettronica omissis (Doc. A.9);
- si è completato in data 8 luglio 2022, alle ore 21:06:00 con la notificazione effettuata ai sensi della L. n. 53/1994 (Doc. A.11).

Conseguentemente, in accordo con il consolidato orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'atto di citazione in appello dovrebbe intendersi validamente notificato all'odierna appellata, essendo il processo di notificazione iniziato entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325, co. 1, c.p.c. ed essendo stato completato, con la sollecita diligenza in due giorni, ben prima del termine di quindici giorni, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.

Peraltro, nelle conclusioni definitive rassegnate dall'appellante non è riproposta l'istanza di rimessione in termini formulata alla prima udienza di comparizione.

4. L'appellante invoca la giurisprudenza di legittimità a mente della quale nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*



circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempre che la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (vedi da ultimo Cassazione sez. L ord. n. 17577 del 21.08.2020); assume poi in fatto di avere iniziato validamente la procedura di notificazione via Pec entro il termine perentorio (6.07.2022) e di averla poi prontamente ripresa (con l'invio della mail) e quindi portata a termine l'8.07.2022; ne fa conseguire la tempestività dell'atto di impugnazione.

4.1. Condiviso integralmente il principio di diritto richiamato, deve peraltro osservarsi che nulla è dimostrato in ordine al fatto che il processo di notificazione via Pec dell'atto di citazione in appello sia iniziato correttamente il 6 luglio e non si sia concluso in quella data per circostanze non imputabili al notificante.

Secondo omissis sas, il 6 luglio alle ore 23:36:01 il messaggio di posta elettronica certificata contenente l'atto di citazione in appello, la procura e la relata di notifica sarebbe regolarmente partito dal suo indirizzo Pec e accettato dal server di posta certificata e non sarebbe stato consegnato per fatti a lei non imputabili.

Orbene, in applicazione del principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario esteso dall'art. 16 quater, comma tre, del d.l. n. 179/2012 anche alle notifiche eseguite con modalità telematica, per il primo (il notificante) il momento perfezionativo è determinato dall'emissione della ricevuta di accettazione e per il secondo (il destinatario) da quella di emissione della ricevuta di avvenuta consegna (vedi Cass. civ. Sez. 6 - 2 n. 22136 del 14.10.2020).

Nel caso di specie non è stata generata alcuna ricevuta di accettazione o comunque non è documentato che sia stata generata; il doc. A10 (che attesterebbe l'accettazione della notifica da parte del server di posta certificata) è costituito in realtà dalla scannerizzazione della stampata del messaggio inviato dal gestore di posta elettronica certificata del notificante (mail-ommissis) di "recapito fallito"; dallo stesso (in quanto prodotto appunto come stampata della Pec) non è dato sapere nulla su quando la Pec diretta all'indirizzo Pec dell'avv. omissis sia partita, su quale ne fosse il contenuto e quali fossero gli allegati, né sull'avvenuta accettazione della stessa dal sistema; il documento al più è prova della mancata consegna di una Pec partita dall'indirizzo Pec dell'avv. omissis e diretta a omissis (che, peraltro, è indirizzo diverso da quello dal quale proveniva la notifica della sentenza appellata, al quale venne fatta la comunicazione dalla cancelleria dell'ordinanza di correzione della sentenza e che è registrato nel Reginde, ossia omissis).

Né può affermarsi che il mancato recapito della Pec del 6 luglio sia dipeso da fatti non imputabili al notificante; omissis sas assume che per i giorni 6 e 7 luglio la sua rete internet ebbe dei malfunzionamenti, certificati dal suo consulente informatico; ciò sarebbe dimostrato dal doc. A13 che è costituito da una dichiarazione del sig. omissis di essere intervenuto il 6 luglio 2022 presso lo studio legale OMISSIS "in quanto non funzionava la rete informatica dello studio, con conseguente impossibilità di accedere ad internet"; di avere provveduto a sostituire lo swich dell'impianto dati, senza risolvere il problema; di essere nuovamente intervenuto il 7 luglio fino alle ore 17,30 "consentendo finalmente la ripresa della normale funzionalità della rete e dei sistemi di comunicazioni dello studio, interrotti dal giorno precedente".

A parte la genericità della dichiarazione dalla quale non è dato comprendere quale fosse il problema tecnico e come sia stato poi risolto, si osserva che non è credibile che vi sia stata impossibilità di accedere a internet per i giorni del 6 e 7 luglio (fino alle 17,30) atteso che -per stessa affermazione dell'appellante- il 6 luglio fu formato e inviato il messaggio Pec di notifica dell'atto di citazione non andata a buon fine e fu ricevuto il messaggio da Aruba di recapito fallito; il 7 luglio il sistema internet evidentemente funzionava, tanto che l'avv. omissis riusciva con successo ad inviare il messaggio di posta elettronica ordinaria all'avv. omissis (vedi stampata della ricevuta di accettazione del 7 luglio ore 00:01:11).

È quindi evidente che la rete internet dello studio funzionava anche il 6 e il 7 luglio, senza quindi che possa affermarsi né che il tentativo di notifica del 6 luglio era fallito per fatti non imputabili al notificante, né che sussistono i presupposti per la rimessione in termini dell'appellante.

Sotto il primo profilo va poi rilevato che, comunque, il procedimento di notifica non è stato "ripreso" il 7 luglio con la notificazione all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'avv. omissis perché tale

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

notifica è nulla non essendo indirizzata ad un posta elettronica certificata; né infine tale procedimento può ritenersi completato l'8 luglio perché con la Pec consegnata veniva allegato un atto di citazione in appello pacificamente diverso da quello che si assume allegato alla prima Pec non recapitata (laddove la differenza non è soltanto nella indicazione dell'ammontare delle spese di lite oggetto successivamente di correzione di errore materiale, ma coinvolge anche altre parti dell'atto processuale, seppure solo sotto il profilo lessicale o grammaticale).

Spese del grado.

Le spese di lite sono poste a carico di parte appellante in base al principio di soccombenza.

Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia (euro 705.571,00 pari all'ammontare delle domande di ripetizione formulate in primo grado, respinte e riproposte nelle conclusioni definitive), della media complessità delle questioni sottoposte alla Corte, dell'attività svolta dalle parti (senza svolgimento di atti di fase istruttoria), le stesse si liquidano in complessivi euro 18.511,00 di cui euro 5.706,00 per la fase di studio, euro 3.318,00 per la fase introduttiva ed euro 9.487,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.

Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando nella causa civile DI APPELLO iscritta al n. xxxx/22 R.G. promossa da omissis sas di omissis nei confronti di **BANCA spa**, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiete, così decide:

- 1) Dichiara inammissibile perché tardivo l'appello proposto da omissis sas di omissis avverso la sentenza n. 544/2022 pubblicata il 1°.06.2022 del Tribunale di Cuneo;
- 2) Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 18.511,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA di legge se dovuta;
- 3) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 6/04/2023.

Il Consigliere estensore  
dott. Roberta Bonaudi

Il Presidente  
dott. Emanuela Germano Cortese